

# ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI

TRA:

Il Cliente (di seguito indicato come: il “**Titolare del trattamento**”),

E

HCL America, Inc. (di seguito indicata come: il “**Responsabile del trattamento**”).

CON IL PRESENTE SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

## 1. Oggetto del presente Accordo sul trattamento dei dati

- 1.1. Il presente Accordo sul trattamento dei dati si applica esclusivamente al trattamento di dati personali che è soggetto alla Normativa UE sulla protezione dei dati<sup>i</sup> [nell’ambito del contratto stipulato in data [data di entrata in vigore] tra le Parti per la [fornitura di servizi] (“Servizi”) (di seguito denominato: il “Contratto”), ed è incorporato per espresso rinvio nel Contratto e da esso disciplinato.
- 1.2. Il termine Normativa UE sulla protezione dei dati si riferisce al Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

---

<sup>i</sup> Sebbene nel presente documento si presume l’applicazione del modello UE, potrebbero applicarsi altre leggi a seconda del luogo in cui vengono forniti i Servizi.

- 1.3. Termini quali “Trattamento”, “Dati personali”, “Titolare del trattamento” e “Responsabile del trattamento” avranno il significato loro attribuito nella Normativa UE sulla protezione dei dati.
- 1.4. Nella misura in cui il Responsabile del trattamento tratterà Dati personali soggetti alla Normativa UE sulla protezione dei dati per conto del Titolare del trattamento nel corso dell’esecuzione del Contratto con il Titolare del trattamento, si applicheranno i termini del presente Accordo sulla protezione dei dati. Una panoramica delle categorie di Dati personali, delle tipologie di Interessati e delle finalità per le quali i Dati personali sono trattati viene fornita nell’Allegato 2.

## **2. Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati**

- 2.1. Il Titolare del trattamento determinerà l’ambito, le finalità e le modalità con cui i Dati personali possono essere accessibili o trattati dal Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento tratterà i Dati personali solo come indicato nelle istruzioni scritte fornite dal Titolare del trattamento.
- 2.2. Il Responsabile del trattamento tratterà i Dati personali esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate del Titolare del trattamento nel modo e nella misura in cui ciò sia appropriato per la fornitura dei Servizi, fatto salvo quanto richiesto per ottemperare a un obbligo legale a cui il Responsabile del trattamento è soggetto. In tale circostanza, il Responsabile del trattamento deve informare il Titolare del trattamento di tale obbligo legale prima del trattamento, a meno che tale legge non vieti esplicitamente la fornitura di tale avviso al Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento deve informare prontamente il Titolare del trattamento se, a suo parere, un’istruzione viola il presente Accordo.
- 2.3. Le Parti hanno stipulato il Contratto al fine di beneficiare della competenza del Responsabile del trattamento nel salvaguardare e trattare i Dati personali per le finalità di cui all’Allegato 2. Il Responsabile del trattamento è autorizzato ad esercitare la propria discrezione nella selezione e nell’uso dei mezzi che ritiene necessari per perseguire tali finalità, soggetto ai requisiti del presente Accordo sul trattamento dei dati.

- 2.4. Il Titolare del trattamento garantisce di avere tutti i diritti necessari per fornire i Dati personali al Responsabile del trattamento per il trattamento da eseguirsi in relazione ai Servizi. Nella misura richiesta dalla Legge applicabile sulla protezione dei dati, il Titolare del trattamento è responsabile di garantire che tutti i consensi necessari degli interessati al trattamento siano ottenuti nonché di garantire che venga conservata una registrazione di tali consensi. Qualora tale consenso sia revocato dall'interessato, il Titolare del trattamento è responsabile di informarne il Responsabile del trattamento, il quale rimane responsabile dell'attuazione di qualsiasi istruzione del Titolare del trattamento in relazione all'ulteriore trattamento di tali Dati personali.

### **3. Riservatezza**

- 3.1. Fatti salvi eventuali accordi contrattuali esistenti tra le Parti, il Responsabile del trattamento tratterà tutti i Dati personali come strettamente riservati e informerà tutti i suoi dipendenti, agenti e/o sub-responsabili autorizzati impegnati nel trattamento di Dati personali della natura riservata degli stessi. Il Responsabile del trattamento dovrà garantire che tutte le suddette persone o parti abbiano firmato un adeguato accordo di riservatezza, siano altrimenti vincolate a un obbligo di riservatezza o siano soggette a un adeguato obbligo legale di riservatezza.

### **4. Sicurezza<sup>ii,iii</sup>**

- 4.1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, fatta salva qualsiasi altra misura di sicurezza convenuta tra le Parti, il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza del trattamento dei dati adatto al rischio. Tali misure comprenderanno, come appropriato:

---

ii Articolo 32(3) del GDPR: L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

iii Il Responsabile del trattamento può dimostrare la conformità condividendo le certificazioni

- (a) misure per garantire che i Dati personali possano essere consultati solo da personale autorizzato per le finalità di cui all'Allegato 2 del presente Accordo sul trattamento dei dati;
- (b) nel valutare il livello di sicurezza adeguato, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento, ad esempio quelli derivanti dalla distruzione, perdita o alterazione accidentale o illecita, dalla conservazione, dal trattamento, dall'accesso o dalla divulgazione non autorizzati o illeciti di Dati personali;
- (c) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- (d) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- (e) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- (f) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei Dati personali;
- (g) misure per individuare le vulnerabilità relative al trattamento dei Dati Personali nei sistemi utilizzati per fornire servizi al Titolare del trattamento;
- (h) le misure concordate dalle Parti nell'Allegato 3.

4.2. Il Responsabile del trattamento dovrà in ogni momento disporre di un'adeguata politica di sicurezza scritta in relazione al trattamento dei Dati personali, delineando in ogni caso le misure di cui all'articolo 4.1.

4.3. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento deve dimostrare le misure adottate ai sensi del presente articolo 4 per consentire al Titolare del trattamento di verificarle e testarle. Il Titolare del trattamento deve fornire preavviso di almeno quattordici (14) giorni al Responsabile del trattamento per svolgere, o far svolgere da una terza parte che ha stipulato un accordo di riservatezza con il Responsabile del trattamento, verifiche dei locali e delle operazioni del Responsabile del trattamento nella misura in cui sono relativi ai Dati personali. Il Cliente sosterrà tutti i propri costi e spese incorsi in relazione a una verifica. Fatta eccezione per le verifiche effettuate da un'autorità di regolamentazione, le verifiche non possono aver luogo più di una volta nel corso di un anno solare e deve essere fornito un preavviso scritto di almeno 14 giorni prima dello svolgimento di una verifica. Il Responsabile del trattamento deve collaborare con tali verifiche effettuate da o per conto del Titolare del trattamento. Il Cliente ha il diritto di effettuare una verifica dei sistemi del Fornitore utilizzati nel trattamento dei Dati personali del Cliente al fine di verificare che il Fornitore stia adempiendo ai propri obblighi di cui al presente Accordo in relazione a tale trattamento. Qualsiasi verifica è soggetta alle seguenti condizioni:

i qualsiasi terza parte incaricata di effettuare la verifica non può essere

- un concorrente del Responsabile del trattamento o di una delle sue Affiliate;
- ii. il Responsabile del trattamento non è tenuto a concedere a terzi l'accesso a uno qualsiasi dei suoi sistemi, strutture o locali a meno che e fino a quando tale terza parte non abbia stipulato un accordo di riservatezza ragionevolmente soddisfacente per il Responsabile del trattamento;
  - iii. l'ambito di qualsiasi verifica sarà strettamente limitato ai sistemi del Responsabile del trattamento (o quelle parti dei sistemi del Responsabile del trattamento) che sono utilizzati nel trattamento dei Dati personali;
  - iv. senza limitare la sottoclausola (c), né il Titolare del trattamento né terzi hanno il diritto di accedere a dati o informazioni relativi ad altri clienti del Fornitore o ai costi o margini interni del Fornitore.

## **5. Miglioramenti alla sicurezza**

- 5.1. Le Parti riconoscono che i requisiti di sicurezza sono in costante evoluzione e che una sicurezza efficace richiede frequenti valutazioni e miglioramenti periodici di misure di sicurezza obsolete. Il Responsabile del trattamento valuterà pertanto le misure attuate ai sensi dell'articolo 4 su base continuativa e rafforzerà, integrerà e migliorerà tali misure al fine di mantenere la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4. Le Parti negozieranno in buona fede il costo, se del caso, per implementare modifiche sostanziali richieste da specifici requisiti di sicurezza aggiornati stabiliti dalla normativa applicabile sulla protezione dei dati o dalle autorità di protezione dei dati della giurisdizione competente.
- 5.2. Qualora sia necessaria una modifica del Contratto al fine di dare esecuzione a un'istruzione del Titolare del trattamento al Responsabile del trattamento per migliorare le misure di sicurezza, come eventualmente richiesto dalle modifiche alla legge applicabile in materia di protezione dei dati di volta in volta, le Parti negozieranno una modifica del Contratto in buona fede.

## **6. Trasferimenti di dati**

- 6.1. Il Responsabile del trattamento informerà prontamente il Titolare del trattamento di qualsiasi trasferimento (pianificato) permanente o temporaneo di Dati personali verso un paese al di fuori dello Spazio economico europeo che non garantisce un adeguato livello di protezione ed eseguirà tale trasferimento (pianificato) solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Titolare del trattamento. L'Allegato 4 fornisce un elenco dei trasferimenti per i quali il Titolare del trattamento concede il proprio consenso al momento della conclusione del Contratto e del presente Accordo sul trattamento dei dati.
- 6.2. Nella misura in cui il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento facciano affidamento su uno specifico meccanismo legale per normalizzare trasferimenti internazionali di dati e tale meccanismo viene successivamente modificato, revocato o ritenuto invalido da un tribunale della giurisdizione competente, il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento si impegnano a cooperare in buona fede per terminare tempestivamente il

trasferimento o per perseguire un idoneo meccanismo alternativo che possa legittimamente supportare il trasferimento.

## 7. Obblighi di informazione e gestione degli incidenti

- 7.1. Quando il Responsabile del trattamento viene a conoscenza di un incidente che influisce sul Trattamento dei Dati personali oggetto del Contratto di servizi, deve informarne prontamente il Titolare del trattamento, deve cooperare in ogni momento con il Titolare del trattamento e deve seguire le istruzioni di quest'ultimo in relazione a tali incidenti, al fine di consentire al Titolare del trattamento di eseguire un'indagine approfondita sull'evento, formulare una risposta adeguata e adottare ulteriori misure adeguate.
- 7.2. Per "incidente" di cui all'articolo 7.1 si intende in ogni caso:
- (a) un reclamo o una richiesta in relazione all'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi del diritto dell'UE sulla protezione dei dati;
  - (b) un'indagine o il sequestro di Dati personali da parte di funzionari governativi, o un'indicazione specifica che tale indagine o sequestro è imminente;
  - (c) qualsiasi accesso non autorizzato o accidentale, elaborazione, cancellazione, perdita o qualsiasi forma di trattamento illecito di Dati personali;
  - (d) qualsiasi violazione della sicurezza e/o della riservatezza di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo sul trattamento dei dati che comporti la distruzione accidentale o illecita, la perdita, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali, o qualsiasi indicazione che tale violazione sia avvenuta o imminente;
  - (e) qualora, a giudizio del Responsabile del trattamento, l'attuazione di un'istruzione ricevuta dal Titolare del trattamento violi le leggi applicabili a cui sono soggetti il Titolare o il Responsabile del trattamento.
- 7.3. Il Responsabile del trattamento deve sempre disporre di procedure scritte che gli consentano di rispondere prontamente al Titolare del trattamento dei dati in merito a un incidente. Qualora sia ragionevolmente probabile che l'incidente richieda una notifica di violazione dei dati da parte del Titolare del trattamento ai sensi della Normativa UE applicabile in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento attuerà le proprie procedure scritte in modo tale da essere in grado di informare il Titolare del trattamento entro e non oltre 72 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza di tale incidente.

7.4. Le comunicazioni effettuate al Titolare del trattamento ai sensi del presente articolo 7 sono indirizzate al dipendente del Titolare del trattamento i cui recapiti sono riportati nell'Allegato 1 del presente Accordo sul trattamento dei dati e devono contenere:

- (a) la descrizione della natura dell'evento, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei Dati personali in questione;
- (b) il nome e i dati di contatto della persona di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto a cui rivolgersi per ottenere maggiori informazioni;
- (c) una descrizione delle probabili conseguenze dell'incidente; e
- (d) una descrizione delle misure adottate o proposte dal Responsabile del trattamento per porre rimedio all'incidente e inoltre, se del caso, delle misure per attenuarne i possibili effetti negativi.

## **8. Sub-responsabili del trattamento**

[Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile del trattamento a incaricare sub-responsabili nelle sedi nazionali per le attività relative al Servizio specificate come descritto nell'Allegato 2

- 8.1. Il Responsabile del trattamento dovrà garantire che il sub-responsabile del trattamento sia vincolato dagli stessi obblighi di protezione dei dati del Responsabile del trattamento ai sensi del presente Accordo sul trattamento dei dati.
- 8.2. Il Titolare del trattamento può richiedere che il Responsabile del trattamento esegua una verifica in relazione a un Sub-responsabile del trattamento di terze parti o fornisca conferma che tale verifica ha avuto luogo (o, se disponibile, che ottenga o assista il cliente nell'ottenere un rapporto di terze parti relativo alla verifica delle operazioni del Sub-responsabile del trattamento di terze parti) per garantire il rispetto dei suoi obblighi imposti dal Responsabile del trattamento in conformità con il presente Accordo.

## **9. Restituzione o distruzione di Dati personali**

- 9.1. Alla risoluzione del Contratto e del presente Accordo sul trattamento dei dati, oppure su richiesta scritta del Titolare del trattamento, o a seguito del raggiungimento di tutte le finalità concordate nel contesto dei Servizi per cui non è richiesto alcun ulteriore trattamento, il Responsabile del trattamento dovrà eliminare, distruggere o restituire tutti i Dati personali al Titolare del trattamento e distruggere o restituire eventuali copie esistenti.
- 9.2. Il Responsabile del trattamento dovrà notificare a tutte le terze parti che



supportano il suo trattamento dei Dati personali la risoluzione del Contratto e del presente Accordo sul trattamento dei dati e dovrà garantire che tali terze parti distruggano i Dati personali o restituiscano i Dati personali al Titolare del trattamento, a discrezione di quest'ultimo.

## **10. Assistenza al Titolare del trattamento dei dati**

- 10.1. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi del GDPR.
- 10.2. Il Responsabile del trattamento assisterà il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui alla sezione 4 (Sicurezza) e delle consultazioni preventive con le autorità di controllo di cui all'articolo 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Titolare del trattamento.
- 10.3. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, e deve consentire e contribuire alle attività di verifica, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

## **11. Durata e risoluzione**

- 11.1. Il presente Accordo sul trattamento dei dati entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del Contratto applicabile che disciplina il supporto e la manutenzione e/o i servizi professionali forniti dal Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento.
- 11.2. La risoluzione o la scadenza del Contratto e del presente Accordo sul trattamento dei dati non esonerano il Responsabile del trattamento dai suoi obblighi di riservatezza ai sensi dell'articolo 3.
- 11.3. Il Responsabile del trattamento tratterà i Dati personali fino alla data di risoluzione del contratto, salvo diversa istruzione del Titolare del trattamento, o fino a quando tali dati non saranno restituiti o distrutti su istruzione del Titolare del trattamento.

## **12. Disposizioni generali**

- 12.1. In caso di incoerenza tra le disposizioni del presente Accordo sul trattamento dei dati e le disposizioni del Contratto di servizio, prevarranno le disposizioni del

presente Accordo sul trattamento dei dati.

- 12.2. Il Titolare del trattamento non dovrà irragionevolmente rifiutare o ritardare l'accordo su eventuali variazioni conseguenti al presente Addendum proposte dal Responsabile del trattamento per proteggere il Responsabile del trattamento da rischi aggiuntivi associati. Se il Titolare del trattamento propone qualsiasi altra variazione al presente Addendum che ritenga ragionevolmente necessaria per soddisfare i requisiti di qualsiasi Legge sulla protezione dei dati, le Parti discuteranno tempestivamente le variazioni proposte e negozieranno in buona fede al fine di concordare e attuare tali variazioni oppure variazioni alternative volte a soddisfare i requisiti identificati nell'avviso del Cliente non appena ragionevolmente possibile.
- 12.3. Il Responsabile del trattamento deve informare prontamente il Titolare del trattamento qualora riceva una richiesta da un Interessato ai sensi di qualsiasi Legge sulla protezione dei dati in relazione ai Dati personali dell'Interessato; e deve garantire di rispondere alla richiesta solo in conformità alle istruzioni documentate del Cliente o della relativa Affiliata del Cliente o come richiesto dalle Leggi applicabili a cui è soggetto il Responsabile del trattamento incaricato, nel qual caso il Responsabile del trattamento, nella misura consentita dalle Leggi applicabili, informerà il Titolare del trattamento di tale requisito legale prima di rispondere alla richiesta.
- 12.4. Il presente Accordo sul trattamento dei dati è disciplinato dalle leggi dello Stato membro applicabile in cui i Dati personali vengono trattati. Qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Accordo sul trattamento dei dati sarà sottoposta esclusivamente al tribunale competente dello Stato membro in cui i Dati personali sono trattati.
- 12.5. Le Parti convengono di sottoscrivere i seguenti addendum come richiesto.

**Allegato 1:**

Dati di contatto del [responsabile della protezione dei dati/responsabile della conformità] del Titolare del trattamento.

**[Informazioni di**

Dati di contatto del [responsabile della protezione dei dati/responsabile della conformità] del Responsabile del trattamento.

**[Informazioni di**

**Allegato 2:**

Dati personali che saranno trattati nell'ambito del Contratto e finalità del trattamento

---

**Allegato 3:**

Misure di sicurezza

---

**Allegato 4:**

Trasferimenti verso paesi al di fuori dello Spazio economico europeo che non dispongono di un adeguato livello di protezione per i quali il Titolare del trattamento ha rilasciato la propria autorizzazione: